

Prestazioni assistenziali - Assegno sociale – Indebito – Applicabilità art. 2033 c.c. – Sussiste – Applicabilità art. 52 L. 88/89 e art. 13 L. 412/91. – Non sussiste.

Corte di Appello di Salerno – 31.10.2018 n. 562 – Pres. Chianese – Rel. Di Maio – T.S. (Avv. Lauretta) – INPS (Avv. Regaldo).

In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'assegno sociale in difetto del requisito reddituale, trova applicazione non già la disciplina speciale dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c..

FATTO e DIRITTO - 1. Con sentenza n. 285/2017 pronunciata in data 16.2.2017 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., ha rigettato, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, le domande proposte da T.L. con i ricorsi, riuniti in corso di causa, iscritti al n. 1294/2016 R.G. ed al n. 1436/2016 R.G. ed aventi rispettivamente ad oggetto l'impugnativa delle richieste dell'INPS di restituire la somma di € 7.644,05 corrisposta indebitamente come assegno sociale AS n. 04604969 per il periodo dall'1.5.2008 al 30.4.2012 a causa della mancata comunicazione dei redditi da pensione estera e la somma di € 5.870,80 corrisposta indebitamente sulla medesima prestazione AS n. 04604969 per il periodo dall'1.4.2014 al 31.5.2015 a causa della mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo percepiti dal coniuge.

2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che, ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 207/2008 mod. ex art. 13, comma 6 del D.L. n. 78/2010, non era venuto meno l'obbligo del pensionato di comunicare all'Ente previdenziale i dati rilevanti per le prestazioni a suo credito e che tale obbligo non era stato adeguatamente adempiuto tramite la presentazione del mod. 730 ai fini fiscali, donde la legittimità delle richieste dell'INPS.

3. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto tempestivo appello con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 29.3.2017, dolendosi del rigetto dei ricorsi presentati in primo grado e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento degli stessi, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Riepilogate sinteticamente le vicende di causa e riesposte le precedenti difese, ha dedotto, in particolare, che doveva trovare applicazione in suo favore la disciplina sanante di cui all'art. 13 della L. n. 412/1991 a fronte dell'errore autonomamente commesso dall'INPS ed evidenziando inoltre che non doveva "essere presentata nessuna dichiarazione" in caso, come nella specie, di "situazione reddituale...integralmente dichiarata al fisco", e che l'INPS doveva conoscere ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 78/2009 ed in attuazione del suo dovere di verifica annuale. Ha inoltre richiamato, nello stesso senso, giurisprudenza in tema di indebito ex art. 3 comma 9 del D.L. n. 173/1988 ed art. 42, comma 5 del D.L. n. 269/2003 e di insussistenza di dolo per il semplice silenzio, anche con riferimento all'art. 52 della L. n. 88/1989. Ha infine sottolineato la tardività con la quale l'INPS, pur venendo a conoscenza nel 2011 dei redditi non dichiarati, ha comunicato, peraltro oralmente, l'indebito solo "in data 13.1.2016", nel contempo continuando ad erogare la prestazione.

4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria depositata telematicamente in data 5.1.2018 con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento in quanto inammissibile e comunque infondato, con vittoria di spese.

5. Autorizzato il deposito di note difensive, infine, all'esito dell'odierna udienza fissata per la discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

6. L'appello, nonostante le confuse e ripetitive argomentazioni in esso contenute e come sopra sintetizzabili, richiedenti un notevole sforzo ermeneutico può tuttavia e nel complesso essere ritenuto, specie alla luce del principio di diritto di recente esposto da Cass., SS.UU. n. 27199/2017, ammissibilmente

proposto in riferimento a quanto "*pro tempore*" prescritto ex art. 434 c.p.c..

Sempre in punto di ammissibilità, è anche appena il caso di precisare che appare l'evidente l'errore materiale commesso dalla parte appellante nel denominare il Tribunale appellato come di "Torre Annunziata" anziché di Nocera Inferiore come risulta dalla sentenza appellata.

7. Nel merito, il gravame è tuttavia infondato e va quindi rigettato, per le ragioni di seguito esposte.

8. Va in primo luogo osservato che, come condivisibilmente nota anche la parte appellata, l'indebito è pacifico sia nell'"*an*" che nel "*quantum*", nel mentre che l'unica tesi difensiva che sostiene l'appellante concerne la pretesa irripetibilità delle somme in forza della normativa e della giurisprudenza variegatamente come sopra richiamata, con evidenziazione della responsabilità dell'INPS consistita nel non controllare adeguatamente e tempestivamente la situazione reddituale e, per contro, della assenza di dolo in capo alla parte assistita.

9. Sul punto, giova premettere, in generale, che il sistema assicurativo previdenziale, al quale sono state devolute ora provvidenze, come quella in esame dell'assegno sociale, di natura assistenziale, essendo fondato (per ragioni storico-sociali di stampo liberistico che volevano ridurre un diretto intervento statale in materia) su base civilistica, dalla quale si differenzia per talune peculiarità dettate da normativa speciale, è soggetto alle generali disposizioni codicistiche in mancanza di una disposizione particolare che ne disciplini i singoli aspetti (in tal senso cfr. anche l'art. 1886 c.c.).

10. Trasportando tale considerazione sul piano della disciplina dell'indebito, ciò comporta che debba farsi riferimento all'art. 2033 c.c., norma improntata "al principio di giustizia che vieta l'arricchimento senza causa a detrimento altrui" (e che non subordina il diritto alla ripetizione del capitale ad un determinato stato soggettivo dell'"*accipiens*"), a meno che non siano operanti "discipline speciali" che mitigano tale principio per "criteri di equità e di solidarietà" (cfr., in motivazione, C.Cost., sent. n. 166/1996 (1)).

11. Ciò posto, è agevole rilevare in primo luogo che le norme degli artt. 52 della L. n. 88/1989 e 13 della L. n. 412/91 come sopra invocate dal ricorrente sono riferite ad altro tipo di prestazioni (pensioni) e, quindi, non direttamente applicabili alla fattispecie. Fondata dunque è l'eccezione dell'INPS laddove si rileva che la tesi attorea si fonda su "norme succedutesi in materia di indebito previdenziale", e non quindi di indebito assistenziale.

12. Non utile è nemmeno la citazione, da parte dell'appellante, della giurisprudenza a sua volta richiamante l'art. 3 comma 9 del D.L. n. 173/1988 (norma la quale si limita ad assegnare ai Ministri competenti il potere di emanare norme di coordinamento in materia di riconoscimento dell'invalidità civile) ovvero l'art. 42, comma 5 del D.L. n. 269/2003 (norma parimenti limitantesi a demandare ai soggetti competenti le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile ed affine).

13. Né, per completezza, ed in ossequio al principio "*jura novit Curia*", potrebbero ritenersi applicabili al caso di specie le disposizioni, successivamente intervenute ad abbracciare indebiti previdenziali di altro tipo, di cui all'art. 1, comma 260 e ss. della L. 662/1996 ed all'art. 38 della L. n. 448 del 2001, in quanto rispettivamente riferite solo alle prestazioni erogate prima del 1.1.1996 e del 10.1.2001. E nemmeno potrebbe richiamarsi la norma (difatti non invocata) di cui al D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui "gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", attenendo tale previsione appunto ai benefici riconosciuti in favore di "ciechi civili, invalidi civili e sordomuti", mentre l'assegno sociale del quale si discute è prestazione assistenziale che non si basa sui contributi versati (e non ha quindi natura previdenziale assicurativa) ma viene erogata ex art. 3 della L. n. 335/1995 in favore di persone anziane a basso reddito, costituendo quindi provvidenza avulsa dallo stato di invalidità e non investente la tutela di

condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza (cfr. Cass., Sez. Lav. - , Ordinanza n. 12323 del 18/05/2018, richiamante sul punto adesivamente Cass. n. 22261/2015).

14. Peraltro, anche di recente la S.C. ha affermato che, in materia di prestazioni assistenziali indebite, in mancanza di una diversa specifica disposizione derogatrice (che appunto non si rinviene tra quelle invocate dall'appellante, attinenti ad altre fattispecie), trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. Cass., Sez. Lav. - , Sentenza n. 5059 del 05/03/2018), in applicazione della quale è dovuta la chiesta restituzione.

15. Ribadito che le norme invocate dal ricorrente non possono trovare applicazione (con conseguente non pertinenza del richiamo alla giurisprudenza formata sulle stesse) al di fuori dei casi da esse considerati, tra i quali non rientra il beneficio ora in questione (cfr. anche: Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 10696 del 13/10/1995; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 6338 del 22/06/1999; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 18169 del 27/11/2003; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 18169 del 27/11/2003; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 19908 del 05/10/2004; Cass., SS.UU. n. 2701/89 cit.; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 8040 del 02/09/1996; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 2812 del 23/03/1994; la stessa Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1446 del 2008 (2) invocata dall'appellante), va "*ad abundantiam*" osservato che anche ove, per mera ed appunto appena denegata ipotesi, ne fosse stata possibile l'applicazione analogica al caso di specie, nemmeno sarebbero risultati integrati gli elementi costitutivi delle fattispecie ivi previste per la costituzione del diritto alla ritenzione delle somme indebitamente percepite. Deve invero osservarsi, sotto tale profilo: - che l'art. 52 della L. n. 88/1989, come autenticamente interpretato dall'art. 13, comma 1 della L. 30 dicembre 1991, n. 412, "opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato" con la precisazione che "l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione (n.d.r.: e non, come nella specie, di diverso trattamento, al quale la normativa non si riferisce) goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite", laddove nella specie l'indebita erogazione delle prestazioni non è stata dovuta ad errore imputabile all'INPS, bensì alla violazione dell'obbligo di comunicare i dati reddituali ed inoltre l'assistito ha richiesto e ricevuto le prestazioni indebite tacendo la reale situazione reddituale personale e familiare.

16. Per quanto in particolare concerne la rilevanza di tale comportamento, può anche essere rammentato che la giurisprudenza (con particolare riferimento a Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 11498 del 23/12/1996 ed a Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1446 del 2008 (2), quest'ultima proprio in tema di indebito assistenziale) riconosce comunque, come elemento sintomatico del dolo, anche i meri comportamenti idonei ad indurre in errore l'ente erogatore, laddove in tal senso non potrebbe non rilevare nel caso di specie il comportamento del soggetto che, benché consapevole dell'insussistenza dei requisiti reddituali ometta di dichiarare significative fonti di reddito continuando a percepire i benefici non spettanti.

17. Il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale della S.C., poi, afferma che il dolo opera non solo nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì anche nella fase esecutiva, con la conseguenza che è da ritenersi doloso il comportamento del soggetto che ometta di comunicare la propria reale situazione al fine di fruire indebitamente, per giunta richiedendole, prestazioni non spettanti (cfr. anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 14347 del 15/06/2010).

18. Nello stesso senso, è stato anche più di recente ribadito che il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi, con la conseguenza che integra un dolo idoneo a determinare l'I.N.P.S. a corrispondere una prestazione non dovuta anche il mero silenzio di chi ometta di comunicare

circostanze impeditive di detta prestazione, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'interessato ed essendo invece sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 12097 del 17/05/2013). Né può ritenersi che nel caso che occupa la presentazione di dichiarazione fiscale abbia ovviato a tale mancanza, trattandosi di atto non presentato all'Ente previdenziale per le sue determinazioni come previsto dalla disciplina dello stesso Istituto, bensì di atto presentato alla Amministrazione Finanziaria per finalità proprie di quest'ultima.

19. Da ultimo, è stato anzi ribadito dalla S.C. il principio già espresso da Cass. n. 8609/1999, ove è affermato che la condotta dolosa dell'interessato si verifica anche quando quest'ultimo rilasci all'Ente dichiarazioni false idonee ad ingenerare l'erronea convinzione della regolarità dell'erogazione della prestazione, per tali comportamenti vigendo, infatti, una sorta di presunzione di una condotta consapevole e volontaria - in altri termini dolosa - a fronte della quale incombe all'interessato l'onere di provare che la sua condotta dipende da mera colpa e specificamente da una non completa e attenta valutazione delle circostanze che hanno determinato detta condotta (cfr. Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12077 del 2018), laddove nel caso di specie il ripetuto comportamento omissivo della parte attrice appare indice di una volontà diretta a non dichiarare all'Istituto fonti reddituali delle quali la parte aveva piena conoscenza e che era tenuta a comunicare.

20. Per le suesposte, ed assorbenti, considerazioni, l'appello è quindi infondato e va conseguentemente del tutto rigettato, tanto dichiarandosi anche agli effetti dell'art. 1, comma XVII L. n. 228/2012 (cfr. Cass. n. 26907/2018).

21. Le spese del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti in ragione della parziale novità e complessità delle questioni trattate.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 1996, p. 637

(2) V. in q. Riv., 2008, p. 479